Numero | Bellinzona | 1429 | fr | 0 | 17 marzo 2020

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814

telefono +41 91 814 41 11 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

tenuto conto delle misure pronunciate con risoluzione n. 1298 del 14 marzo 2020;

ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio cantonale, misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi;

considerato che giovedì 19 marzo 2020, Festa di San Giuseppe, è designato quale giorno festivo ufficiale dalla legge del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

risolve:

- 1. Nel periodo tra giovedì 19 marzo 2020 e sabato 21 marzo 2020 è ordinata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive.
- 2. Possono rimanere aperte le attività già escluse dall'obbligo di chiusura di cui ai punti 1., 2. e 5. della RG 1298 del 14 marzo 2020.



- Possono rimanere aperte le strutture sanitarie, socio sanitarie e gli studi e strutture di professionisti della salute come da disposizione del Medico cantonale e dall'art. 6 cpv. 3 lett. m dell'Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020.
- 4. Per quanto riguarda l'Amministrazione cantonale rimangono aperte le attività urgenti definite dallo Stato maggiore di condotta cantonale.
- 5. Mercoledì 18 marzo 2020 i negozi devono chiudere alle ore 19.00.
- 6. Le attività che possono rimanere attive ai sensi del punto 2. sono tenute a ridurre al minimo l'impiego di personale e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
- 7. L'ordine di chiusura non si applica alle aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente bisogno o indispensabilità tecnica ed economica ai sensi degli art. 27 e 28 Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro e agli usuali servizi di picchetto d'urgenza.
- 8. Le aziende di cui al punto 7. sono comunque tenute a ridurre le attività per quanto tecnicamente possibile e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
- 9. Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra è a disposizione la hotline SMCC Attività commerciali (0840 117 112).
- 10. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni. In caso di mancato ossequio delle presenti diposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del CP e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.
- 11. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
- 12. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

13. Comunicazione a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
- Capo SMCC (polizia-segr@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
- Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)



1429

PER IL CONSIGLIO DI STATO

II Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere: